



# PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA E CAMPIGNA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 246 DEL 4 LUGLIO 2011

### LIQUIDAZIONE ALL'AVV. MARCO MANNESCHI ED ALL'AVV. MAURIZIO BRIZZOLARI PER PATROCINO LEGALE AVVERSO RICORSO IN CASSAZIONE

#### IL DIRETTORE

VISTA la documentazione, depositata presso l'archivio del Servizio Amministrativo, inerente il contenzioso tributario relativo all'imposta di registro sulla compravendita del complesso agroforestale Brigанzone-Romiti-Bagnatoio effettuata in data 21 luglio 2000;

PRESO ATTO, dall'esame della suddetta documentazione, che questo Ente è risultato vincitore nel 1<sup>o</sup> grado di giudizio (sentenza della Commissione Tributaria di Forlì n°160 del 13/11/2002) e nel 2<sup>o</sup> grado di giudizio (sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bologna n°107 del 23/06/2005);

ATTESO che con nota, acclarata al prot. dell'Ente al n°4183/06 in data 1 dicembre 2006, è stato trasmesso a questo Ente il ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso la suddetta sentenza 107/2005 presentato dall'Agenzia delle Entrate;

VISTA la deliberazione commissariale n°29 del 15/12/2006 con la quale è stato deciso di resistere in giudizio, incaricando l'avv. Marco Manneschi del foro di Arezzo e l'avv. Maurizio Brizzolari del foro di Roma, impegnando a tal fine la somma di € 3.000,00 al cap. "Spese per liti, arbitraggi e consulenze a tutela delle ragioni dell'Ente Parco";

VISTA la nota dell'avv. Marco Manneschi del 1 aprile 2011, acclarata al protocollo dell'Ente al n°2020 in data 7 aprile 2011 ed allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, all. "A", con la quale è stata trasmessa la copia della sentenza emessa dalla Corte di Cassazione che accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, rigetta la domanda presentata dall'Ente Parco in primo grado e nella quale vengono compensate le spese;

ATTESO che con la medesima comunicazione l'avv. Marco Manneschi ha trasmesso la nota a saldo degli onorari e spese a lui spettanti per la difesa dell'Ente Parco per un importo di € 1.404,00;

VISTA altresì la nota dell'avv. Marco Manneschi del 4 aprile 2011, acclarata al protocollo dell'Ente al n°2021 in data 7 aprile 2011 ed allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, all. "B", con la quale è stata trasmessa la notula preliminare dell'avv. Maurizio Brizzolari, domiciliatario in Roma, per un importo di € 1.404,00;

ESAMINATE tali notule e ritenuto di dover provvedere alla loro liquidazione;

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità contabile, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, all."C";

#### DETERMINA

1. di prendere atto della nota dell'avv. Marco Manneschi del 1 aprile 2011, acclarata al protocollo dell'Ente al n°2020 in data 7 aprile 2011 ed allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, all. "A", con la quale è stata trasmessa la copia della sentenza emessa dalla Corte di Cassazione che accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, rigetta la domanda presentata dall'Ente Parco in primo grado e nella quale vengono compensate le spese;



2. di prendere atto delle notule preliminari pervenute dall'avv. Marco Manneschi (allegato "A") e dall'avv. Maurizio Brizzolari (allegato "B") per un importo lordo di € 1.404,00 ciascuna;
3. di liquidare le suddette notule all'avv. Marco Manneschi ed all'avv. Maurizio Brizzolari per un importo lordo di € 1.404,00 ciascuna a valere sull'impegno spesa n°1054.1 al cap. 10.010 del Bilancio di Previsione 2011, Gestione RR.PP. 2006, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di prendere atto del parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità contabile, ed allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, all."C".



RR/2011/determinazioni/liquidaz avv. Manneschi e Brizzolari pe cassaz

All. "A"

STUDIO LEGALE

Avv. Marco Manneschi  
Via Ristoro d'Arezzo n. 166  
52100 - AREZZO -  
Tel. 0575 / 357.324 - Fax 0575/350.464  
E - mail: marco.manneschi@virgilio.it

- 1 APR. 2011

III.mo Sig. Presidente  
Parco Nazionale Foreste Casentinesi  
52015 PRATO VECCHIO (AR)  
Via G. Brocchi n. 7

Oggetto: Parco Naz. Foreste Casentinesi/Agenzia delle entrate  
Corte di Cassazione

\*\*\*\*\*

A seguito mia 15.3.2011 invio copia della sentenza assieme alla notula per le competenze di questo studio.

L'Avv. Maurizio Brizzolari ns. domiciliatario in Roma provvederà ad inviare direttamente la sua notula.

Cordiali saluti.

Avv. Marco Manneschi

all.c.s.

7 APR. 2011

Copia in data 15.3.2011  
a: AMMINISTRAZIONE

DEL PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

7 APR. 2011

Reg.	1020/11	VII	I
Post.			
Car.			
Aut.			
Impresario di costruzioni			
X Autista			

ESENTE DAREGISTRAZIONE  
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986  
N. 131 TAB. ALL. B - N. S  
MATERIA TRIBUTARIA

05068



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Oggetto

TRIBUTI

R.G.N. 33293/2006

Cron. 5062

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERNANDO LUPI

- Presidente - ud. 25/01/2011

Dott. MARIAIDA PERSICO

- Consigliere - PU

Dott. VINCENZO DIDOMENICO

- Consigliere -

Dott. MARCELLO IACOBELLIS

- Consigliere -

Dott. ANTONELLO COSENTINO

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 33293-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESSI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

2011

contro

306

PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI MONTE FALTERONA CAMPIGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato BRIZZOLARI MAURIZIO, che lo rappresenta e difende



unitamente all'avvocato MANNESCHI MARCO, giusta delega  
in calce;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 107/2005 della COMM. TRIB. REG.  
di BOLOGNA, depositata il 07/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 25/01/2011 dal Consigliere Dott. ANTONELLO  
COSENTINO;

udito per il resistente l'Avvocato BRIZZOLARI, che ha  
chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. UMBERTO APICE, che ha concluso per  
l'accoglimento del ricorso.

---

### Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 7.10.05 la Commissione Tributaria Regionale di Bologna, confermando la sentenza di primo grado, annullava un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso nei confronti dell'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna in relazione ad un contratto di acquisto di fondi rustici.

A fondamento della propria decisione la Commissione Tributaria Regionale affermava che all'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi doveva riconoscersi la natura di ente pubblico territoriale e, pertanto, il medesimo doveva pagare l'imposta nella misura agevolata (somma fissa) prevista dall'articolo 1, punto 7, della Parte Prima della Tariffa del Registro per i trasferimenti immobiliari a favore dello Stato o di enti pubblici territoriali o di consorzi costituiti esclusivamente fra gli stessi o di comunità montane.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, sulla scorta del seguente motivo:

Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 1 della Parte Prima (atti soggetti a registrazione in termine fisso) della Tariffa allegata al DPR n. 131 del 1986, in relazione all'articolo 360, n. 3, cpc.

L'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna si è costituito con controricorso.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 25.1.011 in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

### Motivi della decisione

L'articolo 1, punto 7, della Parte Prima della Tariffa del Registro prevede una agevolazione nella misura dell'imposta per i trasferimenti immobiliari "*a favore dello Stato ovvero a favore di enti pubblici territoriali o consorzi costituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di comunità montane*". La sentenza impugnata assume che l'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna dovrebbe assolvere all'imposta di registro sugli atti di acquisto immobiliare nella suddetta misura agevolata, in quanto avrebbe natura di ente pubblico territoriale.

A fondamento della propria decisione la Commissione Tributaria Regionale sviluppa i due seguenti argomenti:

- 1) Gli Enti Parco nazionali possono ritenersi enti pubblici territoriali perché il territorio è inserito tra i loro elementi caratterizzanti dalla legge quadro sulle aree protette n. 349/91.
- 2) Il testo del secondo comma dell'articolo 2 della legge 390/86, come modificato dall'articolo 4, comma ottavo, della legge n. 488/99 (legge finanziaria per l'anno 2000), equipara espressamente gli Enti Parco nazionali agli enti pubblici territoriali, laddove dispone: "*Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione o la locazione di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato in favore di enti pubblici territoriali, ivi compresi gli Enti Parco nazionali, delle unità sanitarie locali, nonché di enti ecclesiastici, la concessione*".

L'Agenzia delle Entrate afferma l'erroneità del ragionamento giuridico della Commissione Tributaria Regionale sulla scorta delle seguenti considerazioni:

- gli Enti Parco sono enti strumentali dello Stato o di enti pubblici territoriali;
- la disposizione dettata dall'articolo 1, punto 7, della Parte Prima della Tariffa del Registro, in quanto norma di agevolazione fiscale, non consente interpretazioni analogiche in ordine all'identificazione dei soggetti beneficiari;
- la disposizione dettata dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 390/86, come modificato dalla legge 488/99, ha una portata limitata alla specifica materia ivi disciplinata, ossia la disciplina della concessione o della locazione di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato.

Il contro ricorrente eccepisce in primo luogo il giudicato esterno rappresentato dalla sentenza n. 31/1/2005, pronunciata tra le stesse parti il 17.3.05 e depositata il 30.3.05, con la quale la medesima Commissione Tributaria Regionale di Bologna, sul presupposto della natura di ente pubblico territoriale dell'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda dell'Ente di rimborso della differenza tra l'importo versato a titolo di imposta di registro su un contratto di acquisto immobiliare secondo la misura ordinaria e l'importo dovuto secondo la misura agevolata riservata agli enti pubblici territoriali. Nel merito il contro ricorrente sviluppa le argomentazioni già svolte nella sentenza impugnata.

E' preliminare l'esame dell'eccezione di giudicato esterno.

L'eccezione va disattesa, perché la copia in atti della sentenza 31/1/05 della Commissione Tributaria Regionale di Bologna non reca l'attestazione del relativo passaggio in giudicato; in proposito si sottolinea che detta copia non è stata prodotta in allegato al controricorso (dove non

viene menzionata nell'elenco degli allegati steso a pag. 9), ma risulta contenuta nel fascicolo di parte del giudizio di appello, che si è concluso prima che per detta sentenza spirasse il termine lungo per l'impugnazione. Sul principio che per far valere il giudicato esterno è necessario che la formazione del medesimo sia provata da idonea attestazione di cancelleria, si veda la pronuncia di questa Corte n. 8476/2008: "Affinché il giudicato esterno, che è rilevabile d'ufficio, possa far stato nel processo, è necessaria la certezza della sua formazione, la quale deve essere provata attraverso la produzione della sentenza con il relativo attestato di cancelleria; per converso, non può essere invocata come giudicato esterno una sentenza di merito impugnata per cassazione, producendo copia del ricorso e del controricorso, al fine di dimostrare che questi non riguardano la questione attualmente controversa, in quanto -salvi i casi in cui l'avvenuta formazione del giudicato appaia quale fatto incontestabile "ictu oculi"- l'esistenza dell'impugnazione ed il conseguente nonché imprevedibile sviluppo della lite non permettono di avere certezza circa il carattere definitivo delle statuzioni sulla questione."; nello stesso senso, si veda anche la sentenza 10623/2009.

Nel merito, il ricorso è fondato.

In proposito va in primo luogo osservato che secondo la consolidata tradizione giuridica italiana - da cui non vi è motivo di ritenere che si discosti la terminologia utilizzata nel punto 7 dell'articolo 1 della Parte Prima della Tariffa del Registro - l'espressione "*enti pubblici territoriali*" rimanda a quegli enti pubblici (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato) per i quali un determinato territorio è un elemento costitutivo (e non soltanto un limite spaziale della competenza e legittimazione ad agire); enti che abbracciano necessariamente la totalità degli individui che risiedono nel rispettivo territorio (popolazione); che sono esponenziali delle rispettive comunità, in quanto centri di imputazione degli interessi generali delle stesse; che sono enti politici, nel senso che i titolari dei relativi organi di governo sono direttamente o indirettamente scelti dalle comunità mediante procedimenti elettorali; che sono dotati di autonomia (art. 114 Cost.), anche finanziaria (art. 119 Cost.).

Gli Enti Parco nazionali non presentano le caratteristiche sopra sintetizzate e, pertanto, non sono sussumibili nella nozione di enti pubblici territoriali; essi sono enti pubblici strumentali dello Stato, come fatto palese dal loro assoggettamento alla vigilanza del Ministro dell'Ambiente, prevista dall'articolo 9, primo comma, della legge 349/91.

Le contrarie argomentazioni spese dalla sentenza impugnata, e riproposte dal contro ricorrente, non appaiono persuasive.

(av)

Quanto al rilievo della Commissione Tributaria Regionale secondo cui il territorio sarebbe inserito tra gli elementi caratterizzanti dei parchi nazionali già dalla legge 349/91, esso è non supportato da specifici richiami normativi; detto rilievo pare ancorarsi al disposto del primo comma dell'articolo 2 della legge (*"I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future."*); ma la semplice lettura di tale disposizione evidenzia che le aree ivi menzionate sono elementi costitutivi dei parchi, non degli Enti Parco. Né più concludente appare il riferimento svolto nel controricorso al quarto comma dell'articolo 1 della stessa legge 394/91 (*"I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili"*); dal fatto che i territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 349/91 costituiscano aree protette nulla è possibile inferire in ordine alla natura giuridica degli Enti Parco.

Deve poi essere disattesa anche la seconda argomentazione spesa dalla sentenza impugnata a sostegno dell'assunto secondo cui gli Enti Parco Nazionali sarebbero da qualificarsi enti pubblici territoriali, fondata sul disposto del secondo comma dell'articolo 2 della legge 390/86, come modificato dall'articolo 4, comma ottavo, della legge n. 488/99.

L'articolo 2 della legge 390/86 ha un oggetto ben definito, consistente nella disciplina (mediante l'attribuzione al Ministro delle finanze del potere di stabilire criteri e modalità) della concessione o locazione di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato in favore di taluni enti; nessun argomento testuale o extratestuale autorizza l'estensione della portata dispositiva di tale norma oltre il suddetto ambito. Il ragionamento del giudice di merito è quindi infondato e, anzi, le conclusioni che tale giudice trae dal riferimento normativo in esame vanno completamente rovesciate. Proprio il rilievo che il legislatore - quando, con la legge 488/99, ha voluto includere anche gli Enti Parco nazionali tra i soggetti contemplati nell'articolo 2 della legge 390/86 - sia intervenuto con la tecnica dell'interpolazione, inserendo nel secondo comma di detto articolo, dopo le parole *"enti pubblici territoriali"*, l'inciso *"ivi compresi gli Enti Parco nazionali"* dimostra che gli Enti Parco nazionali non sono enti pubblici territoriali (altrimenti l'interpolazione sarebbe stata superflua) e che a questi ultimi il legislatore del 1999 li ha voluti equiparare per i limitati effetti di cui all'articolo 2 della legge 390/86. Peraltra, che all'ottavo comma dell'articolo 4 l. 488/99 (ora

**ESENTE DA REGISTRAZIONE  
AI SENSI DELL' D.P.R. 26/4/1986  
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5  
MATERIA TRIBUTARIA**

peraltro abrogato dall'articolo 329 DPR 296/2005) non possa attribuirsi alcuna portata generale è confermato dalla considerazione che la applicabilità della disposizione ivi contenuta era limitata nel tempo, per l'espresso disposto del nono comma dello stesso articolo 4 l.488/99, fino alla piena operatività dell'Agenzia del demanio.

In conclusione va escluso che l' Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi possa considerarsi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, punto 7, della Parte Prima della Tariffa del Registro, un ente pubblico territoriale. La sentenza impugnata va pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'articolo 384 cpc, con il rigetto del ricorso del contribuente avverso l'avviso di liquidazione impugnato.

Le spese si compensano, in considerazione dell'assenza di precedenti giurisprudenziali sulla questione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, rigetta la domanda presentata dal contribuente in primo grado.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2011.

**IL CONSIGLIERE ESTENSORE**

Antonello Cosentino



**IL PRESIDENTE**

Fernando Lupi




DEPOSITATO IN CANCELLERIA


IL.....  
**02 MAR. 2011**



Il Funzionario Giudiziario  
Antonella FREZZA



Il Funzionario Giudiziario  
Antonella FREZZA



**N.1 COPIA: Per Studio**  
**DIRITTI Eur: 2,66**  
**BOLLI N.: 0**  
**DAL SIG.: BRIZZOLARI**  
**IL: 22/03/2011**

**N.1 COPIA: Per Studio**  
**DIRITTI Eur: 0**  
**BOLLI N.: 0**  
**DAL SIG.: m**  
**IL: 02/03/2011**

**Numero: 5068**

**Anno: 2011**

**Civile**

Roma, 02/03/2011

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
CANCELLERIA CIVILE - SEZIONE TRIBUTARIA**

**AVVISO**

**1835**

**di deposito di SENTENZA nella causa**

- 
- 1 AGEN ENTRATE  
contro  
2 PARCO NAZ FORESTE CASENTINESI MONTE FALTERONA CAMPIGNA
- 1 AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO  
VIA DEI PORTOGHESSI 12 - ROMA
- 2 Avv. MANNESCHI MARCO  
Avv. BRIZZOLARI MAURIZIO  
c/o  
Avv. BRIZZOLARI MAURIZIO  
VIA DELLA CONCILIAZIONE, 44 - ROMA
- 

RGN: 33293/06

*2, 66*

In esecuzione dell'art. 133 cod. proc. civ. si comunica che questa Corte, con SENTENZA depositata oggi ha:

**LA CORTE ACCOGLIE IL RICORSO E, DECIDENDO NEL MERITO, RIGETTA LA DOMANDA  
PRESENTATA DAL CONTRIBUENTE IN PRIMO GRADO. SPESE COMPENSATE. COSÌ DECISO  
IN ROMA, NELLA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 25 GENNAIO 2011.**

**IL FUNZIONARIO**

*Il Funzionario Giudizio  
Antonella FREZZA*

*05068 11*

**STUDIO LEGALE ASSOCIATO**  
**C. BALDO - L. FALCINELLI**  
**G. PAOLINI - C. JANNUZZI**  
**Via Ristoro d'Arezzo, 166 - 52100 AREZZO**  
**P.IVA e C.F. 0120.9050.515**

Arezzo li,

1 APR. 2011

SPETT.LE PARCO  
NAZIONALE FORESTE CASENTINESI  
MONTE FALTERONA, CAMPIGNA  
PALAZZO VIGIANI -VIA G. BROCCHE, 7  
52015 PRATOVECCHIO (AR)  
C.F. 94001420515

Nota a Saldo degli onorari e spese per la difesa dell'Ente Parco nel ricorso promosso dall'Agenzia delle Entrate avanti alla Corte di Cassazione n. 33292/2006 R.G. Definito con sentenza n. 05068 11 Vs. delibera Commissariale di incarico n. 29/2006

\*\*\*

Onorari complessivamente	€ 1.000,00
art. 14) Rimb. Spese 12,50%	" 125,00
	<hr/>
Totale competenze	€ 1.125,00
C.A.P. 4%	" 45,00
Totale Imponibile	€ 1.170,00
I.V.A. 20%	" 234,00
Totale Lordo	€ 1.404,00
Ritenuta d'Acconto 20% su € 1.000,00	" 200,00
Totale Vs. Dare	€ 1.204,00

LA FATTURA VERRÀ  
EMESSA AL PAGAMENTO

end. 289/2011

SI INDICA IL CODICE IBAN PER IL RELATIVO BONIFICO

**IT 46 Y 05390 14100 000000092838**

PRESSO LA BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO SEDE  
CENTRALE DI AREZZO

All. "B"

*Avv. Marco Manneschi  
Via Ristoro d'Arezzo n. 166  
52100 - AREZZO -  
Tel. 0575 / 357.324 - Fax 0575/350.464  
E - mail: marco.manneschi@virgilio.it*

STUDIO LEGALE

4 APR. 2011

III.mo Sig. Presidente  
Parco Nazionale Foreste Casentinesi  
52015 PRATOVECCHIO (AR)  
Via G. Brocchi n. 7

Oggetto:Parco Naz. Foreste Casentinesi/Agenzia delle entrate  
Corte di Cassazione

本章末尾

Allego preliminare di notula dell'Avv. Maurizio Brizzolari ns. domiciliatario in Roma  
Cordiali saluti.

all 63

Avv. Marco Manneschi

29PR 2016

Opposite in direction

**AVV. MAURIZIO BRIZZOLARI**  
**STUDIO LEGALE**  
VIA DELLA CONCILIAZIONE N. 44 • 00193 ROMA  
TEL. 0668210787 (r.a.) • FAX 0668192535 • e-mail: info@studiolegalebrizzolari.it

Roma, 04.04.2011

Spett.le  
Ente Parco Nazionale delle Foreste  
Casentinesi  
Via G. Brocchi n. 7  
52015 - Pratovecchio (AR)  
C.F. 94001420515

*Preliminare di Parcella*

Oggetto: Spese, competenze e onorari per ricorso in Cassazione R.G. 33293/06  
contro Agenzia delle Entrate

Competenze	€	1.000,00
Rimborso forfettario	€	125,00
	<i>Subtotale</i>	
Maggiorazione C.P.A. 4 %	€	1.125,00
	<i>Subtotale</i>	
IVA 20%	€	234,00
	<i>Subtotale</i>	
A detrarre ritenuta d'acconto 20%	€	1.404,00
	<i>Subtotale</i>	
	<i>Netto da pagare</i>	
	€	1.179,00

Avv. Maurizio Brizzolari

N.B: Il pagamento potrà essere effettuato mediante bonifico, utilizzando le seguenti coordinate bancarie:  
Unicredit Banca di Roma- CIN:O ABI: 2008 CAB: 5008 c/c 400854597  
Codice IBAN: IT 49 O 02008 05008 000400854597 intestato a Maurizio Brizzolari.

Eod. 288/2011

*Re. "C"*

**PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA E CAMPIGNA**

**LIQUIDAZIONE ALL'AVV. MARCO MANNESCHI ED ALL'AVV. MAURIZIO BRIZZOLARI PER PATROCINO LEGALE  
AVVERSO RICORSO IN CASSAZIONE**

**SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

***Parere di Regolarità Contabile***

In relazione all'atto amministrativo in oggetto esprimo parere di regolarità contabile:

favorevole

non favorevole, con la seguente motivazione: \_\_\_\_\_

Pratovecchio,

*4/4/2011*

La Responsabile del Servizio Amministrativo  
(Dott.ssa Roberta Ricci)



**SPRECO**

**PARCO NAZIONALE FORESTE  
CASENTINESI PRATOVECCHIO**

**DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTUTIVA**

PER LIQUIDAZIONE FATTURA DI APPALTO DI SERVIZI

Raccomandata AR

Spedito

PARCO NAZIONALE FORESTE  
CASENTINESI PRATOVECCHIO  
VIA G.BROCCHI 7  
52015 Pratovecchio (AR)

Protocollo documento n.	9948829	del	26/04/2010
Codice identificativo pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20100891190830		

Denominazione/ragione sociale	STUDIO LEGALE PAOLINI-MANNESCHI-BALDO FALCINELLI		
Sede legale	VIA GIUSEPPE VERDI 13 52100 Arezzo (AR)		
Sede operativa	VIA G. VERDI 13 52100 Arezzo (AR)		
Codice Fiscale	01209050515	E-mail	
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore : Studi professionali		

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di AREZZO
<input checked="" type="checkbox"/> E' iscritta/o all'INPS con PC/matricola n. 0501684206
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 26/04/2010
<input type="checkbox"/> E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo
Il responsabile del procedimento NICOLA MARGHERITA

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di AREZZO
<input checked="" type="checkbox"/> E' assicurata/o all'INAIL con Codice Ditta n. 3089000
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 26/04/2010
<input type="checkbox"/> E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo
Il responsabile del procedimento PECHI SANTA

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impugnabile l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Originale AREZZO il 20/05/2010

Per INPS-INAIL
Il responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
della sede trallli di AREZZO
SANTA PECHI

*Copia in data 24 MRG 2010*  
*SENZA PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI*  
*Montecatini Terme - Casentino*  
*Direzione Provinciale*  
*Regione Toscana*

*24 MRG. 2010*  
*23/6/10*  
*Data: \_\_\_\_\_*  
*Foto: \_\_\_\_\_*  
*Citt.: \_\_\_\_\_*  
*Servizio di servizi avvocati*  
 Avv.  
 Dr.  
 Mag.  
 Prof.